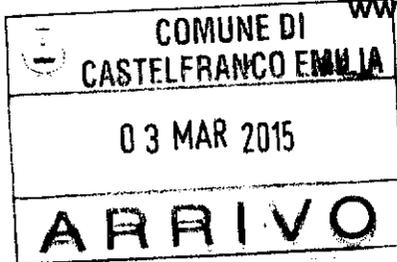




**GRUPPO CONSIGLIARE LEGA NORD PADANIA  
 DI CASTELFRANCO EMILIA (Castèl - Mòdna)**

www.leganordcastel.it



- Al Presidente del Consiglio Comunale
- Al Sindaco
- Agli Assessori competenti
- Al Segretario Generale
- Al Collegio dei Revisori dei Conti
- Al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

**INTERROGAZIONE**

**OGGETTO : DOV'E' IL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DEL COMUNE???**

**PREMESSO CHE:**

- L'art. 24 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.) convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, dispone quanto di seguito si trascrive:

Art. 24 (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)

1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attività per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, è istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato interistituzionale e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.
- 2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
- 3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione.
4. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.
- 4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 é pubblicata nel portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione.
- 4-ter. All'art. 62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali».

- La normativa non prevede una bozza di Piano né un contenuto puntuale ma, tenuto conto di quanto previsto dalla norma, lo stesso dovrà contenere:
  - a. la descrizione dello stato attuale dell'informatizzazione delle procedure;
  - b. l'elencazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni;
  - c. l'individuazione delle misure adottate o da adottare per giungere alla completa informatizzazione;
  - d. la tempistica per raggiungere la completa informatizzazione.
- Sotto il profilo procedurale, trattandosi di misure organizzative e tecniche, si ritiene che la competenza all'approvazione del Piano di informatizzazione sia della Giunta Comunale.

### **CONSIDERATO CHE:**

- A mente della normativa richiamata, il 16 Febbraio 2015 è scaduto il termine per l'adozione e l'approvazione del *"Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese"*.

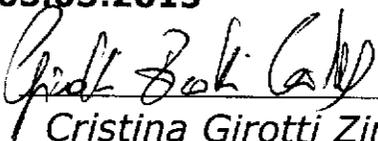
### **INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE IN FORMA SCRITTA**

- Se, quando e con quale atto è stato approvato il "PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE";
- Se e quando è stato comunicato a [agendasemplificazione@governo.it](mailto:agendasemplificazione@governo.it) l'avvenuto adempimento riguardante :
  - a. l'avvenuta Adozione dei Modelli Unificati ai sensi del comma 3 art.24 DL 90/2014;
  - b. l'avvenuta adozione ed approvazione del piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, ai sensi del comma 3-bis art. 24 DL 90/2014.
- Se e quando il Piano di Informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze è stato pubblicato all'albo pretorio e portale istituzionale Comunale;
- Se alla Giunta Comunale compete l'approvazione del Regolamento in trattazione, a chi spetta garantire l'effettività della pubblicazione con le responsabilità di cui agli artt. 43 e seguenti del Decreto Legislativo 13/03/2013 n. 33;
- Se la disposizione di cui all'art. 24, commi 3 e 3 bis, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.) convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 è attuativa dei diritti previsti dagli artt. 7, 63 e 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

- in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, se la mancata pubblicazione del programma sarebbe rilevante sotto il profilo della responsabilità dirigenziale (ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e, quindi, trattandosi di una normativa in materia di servizi, se si ritiene che la mancata adozione e pubblicazione del programma in questione potrebbe essere altresì censurata a mezzo di c.d. "class action" nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198.
- Nel caso in cui non fosse stato approvato il "PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE", per quali motivi e, quindi, se ritiene di assumere e quali provvedimenti.

**Castèl - Castelfranco Emilia (Mòdna-Modena), 03.03.2015**

  
Cristina Girotti Zirotti  
Capogruppo Lega Nord PADANIA